

Saletti; nè sopra gli Argini della Brentella per tutto il tratto sopraddetto, sotto la pena suddetta, ed altre come sopra.

3. Che chiunque professa azioni, o possesso de' Beni nelli Saletti, e sopra gli Argini della Brentella debba entro mesi due prossimi produrre gli autentici documenti a questa Presidenza, cui appartiene il riconoscere il legittimo titolo de' Proprietarj di essi Beni, nè possa alcuno introdursi senza un titolo riconosciuto, ed approvato dalla Presidenza medesima.

4. Che nessuno in pena come sopra si faccia lecito sotto qualsisia colore, o pretesto di condurre, far condurre, o lasciar andare Animali di qualunque specie a pascolare nelli Saletti predetti, nè sugli Argini della Brentella dalle Prime Porte fino all'Osteria di Rovigo; quali Animali, oltrechè estirpano, e guastano le Piantaggioni, e gli Arbusti negli indicati Saletti, e gli arbori esistenti, e che vanno piantandosi sugli Argini sopraddetti per maggior sussistenza delli medesimi, fanno eziandio cadere nell' Alveo Terra, e Sassi, che impediscono il corso dell'acqua, e ne ingorgano il volume con pericolo di sinistri eventi.

5. Le Guardie destinate alla custodia degli Argini, e Saletti sopraddetti trovando Animali a pascolarvi, dovranno praticarne il fermo, e consegnarli sotto Sequestro agli